



Berna, 22 gennaio 2016
mho
II-716 (versione rettificata)

Condizioni di importazione di derrate alimentari e alimenti per animali di origine animale provenienti dal Giappone

A seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima dell'11 marzo 2011 sono state disposte condizioni speciali per impedire l'importazione di derrate alimentari e alimenti per animali di origine animale provenienti dal Giappone con livelli di radionuclidi superiori al limite.

Basandosi sui risultati di più di 300 000 analisi, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 vengono adattate come segue le condizioni per l'importazione di derrate alimentari e alimenti per animali di origine animale provenienti dal Giappone:

- oltre a dover soddisfare le condizioni valedoli normalmente, ogni partita di pesce e di prodotti della pesca (esclusi i pettinidi), di prodotti da essi derivati o di derrate alimentari e alimenti per animali composti contenenti più del 50 % di tali prodotti, la cui origine o provenienza è il Giappone, deve essere accompagnata da una dichiarazione¹. Con la stessa vengono certificate l'origine e l'identità della merce, nonché la loro coerenza con le prescrizioni sui livelli massimi di radionuclidi applicate in Giappone;
- il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sottostanno per ogni partita a un obbligo di analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco. Il relativo rapporto di analisi deve essere allegato alla suddetta dichiarazione.

Conformemente all'allegato 11 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura, dal 9 gennaio 2016 (giorno di rilascio del certificato) le presenti condizioni si applicano anche alle importazioni in Svizzera.

Tutte le partite di derrate alimentari o alimenti per animali di origine animale che devono essere sottoposte a controlli veterinari di confine ai sensi della decisione 2007/275/CE originarie del, provenienti dal e/o aventi come luogo di spedizione il Giappone, devono essere notificate con un preavviso di almeno due interi giorni lavorativi al posto d'ispezione frontaliero mediante TRACES.

Misure da applicare durante il controllo alla frontiera:

- Il 5 % delle partite, scelto a caso, sarà controllato all'arrivo in Svizzera per accertare l'eventuale presenza di radionuclidi. Le partite verranno tenute sotto sequestro all'aeroporto fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi di laboratorio (procedura «stop and test»).
- Tutti i costi derivanti da questi controlli – relativi ad es. al prelievo dei campioni, alla loro analisi, a eventuali rinvii o allo smaltimento dei prodotti in caso di superamento dei livelli massimi, ecc. – saranno addebitati agli importatori.

¹ Per il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e la dichiarazione si veda www.usav.admin.ch → Temi → Affari internazionali → Importazione → Misure di protezione → Animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi

Derrate alimentari di origine non animale: l'ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti del Giappone è ora in rielaborazione. Per maggiori informazioni:

www.usav.admin.ch → Temi → Derrate alimentari e oggetti d'uso → Basi giuridiche e d'esecuzione → Ordinanza dell'ufficio

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV